

Pmi. Adempimento collaborativo per un clima di fiducia con le Entrate

Per gli intermediari finanziari si tratta di un'occasione a portata di mano

Il regime di adempimento collaborativo o di "Cooperative compliance", come spiega l'Agenzia delle Entrate «si pone l'obiettivo di instaurare un rapporto di fiducia tra amministrazione e contribuente che miri ad un aumento del livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti». In pratica se il contribuente comunica preventivamente all'amministrazione finanziaria di avere un assetto procedurale adeguato a presidiare i rischi fiscali e identifica e comunica quali sono questi rischi, ha dei vantaggi in termini di non applicazione o riduzione delle sanzioni. La procedura permette alle società di agire con maggiore tranquillità e può costituire un ulteriore elemento di attrattività dell'Italia rispetto alla valutazione di trasferimento della penisola di importanti contribuenti, ma anche un elemento di tranquillità per chi c'è già.

Un'occasione che può essere quindi ora di particolare interesse, soprattutto, per le imprese finanziarie anche se non di grandissime dimensioni. Spiega, infatti, Franco Fondi, coordinatore del comitato fiscale Amf Italia: «Negli intermediari vigilati esiste già una cultura della mappatura e del presidio dei rischi (tra cui rientra ora anche quello fiscale) che li rende più ricettivi all'adozione dell'adempimento collaborativo fiscale in quanto per loro avrebbe una im-

plementazione meno onerosa rispetto ad altri contribuenti. Senza contare che per le banche la compliance fiscale in senso lato è già ora espressamente prevista tra i compiti della funzione di compliance dalla circolare 285 del 2013 della Banca d'Italia». Tutto facile?

No. È una forma di compliance che prevede comunque adempimenti ulteriori per le imprese. Ma secondo Fondi: «La valutazione della convenienza di aderire a questo regime va verificata confrontando i vantaggi in termini sia economici che reputazionali della non applicazione delle sanzioni e dell'evitare contenziosi, con i costi degli adempimenti aggiuntivi che si rendono necessari per mettere a regime un sistema di procedure amministrative che è piuttosto articolato, e poi va mantenuto nel corso del tempo. Il vantaggio equivale un po' a quello che si verifica nel regime del transfer price. Anche lì il contribuente illustra in un apposito documento le modalità che usa per i prezzi di trasferimento, lo aggiorna periodicamente e grazie a ciò l'amministrazione non applica le sanzioni anche se non è d'accordo sulle risultanze a cui arriva il contribuente». In questo però - secondo Fondi - le imprese finanziarie possono avere un vantaggio rispetto alle altre: «Per un'impresa industriale e commerciale, il carico di adempimenti può essere anche molto pesante, perché magari deve prima rimettere a posto un po' tutto il suo assetto organizzativo e di controlli. Ma per un intermediario finanziario, anche banche di dimensioni medio-piccole, Sim o società fiduciarie ex 106 del Tub, è qualcosa che già esiste sia a livello culturale che di assetto organizzativo e procedurale

con il framework del sistema dei controlli interni per non parlare dei punti di contatto con la normativa in tema di responsabilità amministrativa ex D.Lgs 231».

Il regime esisteva già dal 2015, però la sua applicazione è stata progressivamente allargata abbassando la soglia di ingresso, risultando non più limitata alle grandi società (sul sito dell'Agenzia si può trovare l'elenco delle società che hanno già aderito al regime e sono poco più di un centinaio). Oggi l'istituto è più appetibile non solo in ragione dell'abbassamento delle soglie di ingresso (a 750 milioni di ricavi dal 2024 per ridursi progressivamente sino a 100 dal 2028, ma anche con la possibilità di aderire sin da subito a certe condizioni da parte dei contribuenti minori), ma anche per una più decisa riduzione sul piano sanzionatorio. Come spiega Fondi, infatti: «Quello che non convinceva nella prima versione del decreto era che i vantaggi premiali in termini di riduzione delle sanzioni erano molto modesti. In pratica le sanzioni amministrative erano ridotte a un terzo. Inoltre la protezione sul piano penale, si pensi al tema dell'infedele dichiarazione, che è il reato più frequente in questo ambito, era piuttosto limitata. Quello che leggiamo nella bozza di decreto correttivo che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 20 giugno, è veramente molto innovativo. Per esempio le sanzioni amministrative, adesso vengono azzerate per chi fa la Cooperative Compliance. Anche la protezione penale ora copre più ampiamente i reati di chi aderisce».

— An. Cr.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



LE CONDIZIONI

DS6901
Per beneficiare del regime premiale previsto dall'opzione per l'adempimento collaborativo, occorre:

- Predisposizione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (TCF - Tax Control Framework).
- Preventiva comunicazione dei rischi di natura fiscale attraverso presentazione di un interpello.
- Obbligo di certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili,

DS6901
da parte di professionisti indipendenti già in possesso di una specifica professionalità iscritti all'albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

- Sottoscrizione del codice di condotta recentemente approvato con DM 29/04/24 che vincola Contribuente e Agenzia Entrate.
- Durata della opzione per almeno 2 anni con rinnovo automatico.
- Possibilità di comunicare i rischi fiscali connessi a condotte poste in essere in periodi di imposta precedenti a quello di ingresso al regime entro 120 giorni.